



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"
Scuola a Indirizzo Musicale

Ai genitori

Ai docenti

Al personale ATA

AI DSGA

Al sito web

Oggetto: chiarimenti circa la riammissione a scuola degli alunni

VISTA LA NOTA della REGIONE LAZIO, REGISTRO UFFICIALE.I.0821311.24-09-2020 del Ministro della Salute con oggetto: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

VISTO art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020,

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020

VISTA l'**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 63 del 21 agosto 2020** con oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni relative alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.**

VISTE le indicazioni già contenute nei regolamenti della scuola, presenti sul sito istituzionale

Si chiarisce quanto segue.



La Regione Calabria ha fornito istruzioni relative al rientro in sicurezza nelle scuole di cui si riportano i successivi stralci:

... le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

1. a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
2. b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
3. c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
4. d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale.

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo si attivano tutte le procedure richiamate dalla normativa.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

KRIC82900L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004194 - 08/10/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U
Inoltre, per quanto riguarda le indicazioni generali legate all'emergenza sanitaria e alla gestione delle assenze, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Nel caso si verifichi **assenza** di alunno di scuola dell'infanzia o primaria per uno/due giorni, si pregano le famiglie di voler presentare giustificata con motivazione su apposito quadernetto in accordo con i docenti della classe. Per l'alunno della scuola secondaria di primo grado si prega di voler giustificare a mezzo registro elettronico. Ciò al fine di tutelare maggiormente la salute di tutti nonché eventuali attività di contact tracing.

Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per **malattia superiore a 3 giorni**, la riammissione nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)